ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2982 del 26/06/2020

Oggetto DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE

UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA I.C.S. SRL (Imp. v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14) MODENA. Rif. Prot. n. 349697/2019/285 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 34168/2019 ARPAE

SINADOC

Proposta n. PDET-AMB-2020-3076 del 25/06/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA I.C.S. SRL (Imp. v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14) MODENA.

Rif. Prot. n. 349697/2019/285 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 34168/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta I.C.S. SRL, avente sede legale in comune di Modena, v. Dei Tornitori n. 41/49, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14, in data 26/11/2019 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 03/12/2019 con prot. n. 185719, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di produzione di circuiti stampati professionali;

In data 27/01/2020, con nota prot. n. 12580, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 24/04/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 60272;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 2546 del 28/05/2019;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante della ditta I.C.S. SRL, dichiara che nello svolgimento delle attivita' sono rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, e allega valutazione di tecnico abilitato in acustica del 18/11/2019, con la quale integrando la precedente del 28/12/2018, previa indagine fonometrica, valuta i livelli di rumore nel periodo di riferimento notturno presso il ricettore denominato R4 di Via dei Carpentieri, 17, stimando il rispetto dei valori limite;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 130970 del 20/05/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, come da nota tecnica prot. n. 71841 del 18/05/2020, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA, prot. n. 41689 del 14/05/2020;
- Arpae ST Distretto Area Centro Modena ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, con prot. 75446 del 25/05/2020;

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 65279 del 05/05/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell''Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta I.C.S. SRL per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n. 14, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito		
interessato			
Aggue	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della		
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269		
Aria	del D.Lgs 152/06		
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;		

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2546 del 28/05/2019;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 26/06/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Comune di Modena
dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa	
La presente copia, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Data Firma	

Allegato ACQUA

Ditta I.C.S. SRL (Imp. v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) — Acque reflue industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta I.C.S. SRL, che svolge attività di produzione circuiti stampati professionali, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Dei Tornitori 41/49 e v. dei Carpentieri n.14, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2546 del 28/05/2019, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura mista di via dei Tornitori e di via dei Carpentieri a Modena;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento confluiscono nella pubblica fognatura mista di via dei Tornitori e di via dei Carpentieri a Modena;
- le acque reflue da attività produttiva, dopo trattamento chimico fisico, con filtri a carbone, a quarzo e a resine, modulo trattamento dryfilm, e dopo passaggio in un serbatoio di equalizzazione, confluiscono nella pubblica fognatura mista di via dei Tornitori a Modena; lo scarico produttivo è dotato di pozzetto e contatore.

La ditta richiede la **modifica** dell'AUA corrispondente allo spostamento di una linea esistente (linea di sviluppo dryfilm) in un'altra zona dello stabilimento, senza che vi sia modifica alle lavorazioni e con lo stesso recapito all'impianto di depurazione.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalla produzione di circuiti stampati confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali"; il refluo industriale contiene Rame (Cu) - elemento riportato nella Tab. 5 dell'allegato n. 5 del D.Lgs n. 152/06 e questo classifica lo scarico come "scarico contenente sostanze pericolose" ai sensi dell'art.108 del sopracitato decreto.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 2546 del 28/05/2020.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di autorizzazione unica ambientale e le relative integrazioni del 24/04/2020;

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con prot. n. 41689 del 14/05/2020.

Arpae ST Distretto Area Centro – Modena ha fornito il suo contributo istruttorio con prot. 75446 del 25/05/2020.

Il refluo industriale contiene Rame (Cu) - elemento riportato nella Tab.5 dell'allegato n.5 del D.Lgs n.152/06 e questo classifica lo scarico come "scarico contenente sostanze pericolose" ai sensi dell'art.108 del sopracitato decreto."

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 65279 del 05/05/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta I.C.S. SRL, con insediamento posto a Modena, v. dei Tornitori 41/49 e v. dei Carpentieri n.14, a scaricare in **pubblica fognatura** le **acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** derivanti dall'attività di produzione di circuiti stampati, nella quantità indicativa di 19.500 mc/anno, in conformità

a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e <u>nel rispetto delle seguenti</u> <u>prescrizioni:</u>

- 1) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 2) E' vietato il superamento dei limiti previsti per le sostanze incluse nella Tab. 5 all. 5 D.Lgs. 152/06.
- 3) I valori limite di cui ai punti 1 e 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Le acque di raffreddamento potranno essere direttamente scaricate in pubblica fognatura attraverso tubazione dedicata, diversa da quella di scarico dei reflui derivanti dalla produzione vera e propria di circuiti stampati, anche tramite lo stesso pozzetto.
- 5) Entro il 31/8/2020 dovranno essere presentate due planimetrie, una riferita alla rete fognaria interna con tracciato il collegamento delle vasche da 91 a 95 alle rispettive linee di raccolta degli scarichi industriali, l'altra riportante il lay-out del depuratore con evidenziati tutti i collegamenti fognari tra le linee di raccolta e i vari trattamenti depurativi.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
 - Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) <u>La ditta dovrà eseguire due autocontrolli annuali delle acque reflue industriali scaricate</u>, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, COD, BOD, Boro, Manganese, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Solfati (come SO4), Cloruri, Fosforo tot. (come P), Azoto ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso, Azoto nitrico e Tensioattivi tot.. In concomitanza di uno dei due autocontrolli annuali delle acque reflue industriali scaricate dovrà essere eseguito un autocontrollo <u>anche sui reflui in ingresso al depuratore aziendale</u>. <u>I relativi rapporti di prova dovranno essere inviati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a codesta Arpae di Modena</u> (Servizio Autorizzazioni Concessioni e Distretto Area Centro di Modena), <u>a Hera Spa e al Comune di Modena</u>.
- 8) A partire dalla data di rilascio dell'AUA (28/05/2019), ogni 4 anni la ditta dovrà presentare una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, i quantitativi di reflui industriali recapitanti annualmente in pubblica fognatura, i dati relativi alla produzione annua di circuiti stampati e i quantitativi di bagni concentrati esausti smaltiti come rifiuti, nonché copia della documentazione inerente le eventuali manutenzioni eseguite all'impianto di depurazione. Tale documentazione deve essere inviata ad Arpae di Modena (Servizio Autorizzazioni Concessioni e Distretto Area Centro di Modena), Hera Spa e Comune di Modena.
- 9) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 10) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.

- 11) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 12) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima semestrale alla periodica pulizia dei pozzetti, delle tubazioni e allo smaltimento continuo dei fanghi di risulta della depurazione come previsto dalla normativa e comunque con la frequenza finalizzata all'ottimale funzionamento dell'impianto di trattamento (giornaliera o settimanale). La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia e dello smaltimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti liquidi risultanti dal processo deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 13) I fanghi risultanti dal depuratore dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE di Modena (SAC e ST Distretto Area Centro Modena), al Comune di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 17) Entro 30 giorni dal ricevimento dell'AUA, il legale rappresentante della ditta deve comunicare ad Hera spa i dati della stessa per la stipula del contratto di scarico previsto ai sensi della DGR n. 1480/10.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta I.C.S. SRL (Imp. v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.	
Alla	269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta I.C.S. SRL, che svolge attività di produzione circuiti stampati professionali, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena, via Dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 03/12/2019, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 e 9
- la modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dal punto di emissione n. 6 (spostate alcune lavorazioni su nuova E10)
- la installazione del nuovo punto di emissione:

Emissione n.	Descrizione
10	Laminazione dry film, stampa e sviluppo dry film

• il seguente consumo di materie prime:

lastre di vetronite
 fondelli di alluminio
 10.000 mq/anno
 4.000 mq/anno

2.500	mq/anno				
500	mq/anno				
800	l/anno				
75	l/anno				
150	l/anno				
1.500	l/anno				
3.000	l/anno				
900	l/anno				
- Sgrassante acido (acido solforico) 1.000 l/anno					
- Agente microincisore (Acido Formico) 3.000 l/anno					
	750 kg/anno				
25	l/anno				
100	kg/anno				
Agente alcalino (NaOH) 100 l/anno					
100	l/anno.				
	500 800 75 150 1.500 3.000 900 ico) 1.00 Formico) 25 100 100				

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n. 130970 del 20/05/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro, con nota prot. n. 71841 del 18/05/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta I.C.S. SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Modena, v. Dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n.14, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione e ad esercire gli impianti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Reparti di V Dei Tornitori, 41/49

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - TRATTAMENTI GALVANICI, INCISIONE RAME, STRIPPAGGIO DRYFILM,

portata massima	18.000	Nm^3/h
altezza minima	7,8	m
durata	14	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Acido solforico e suoi Sali (espressi come H2SO4)	2	mg/Nmc
Acido cloridrico e ione cloro (espresso come HCl)	5	mg/Nmc
Acido nitrico e suoi Sali (espressi come HNO3)	5	mg/Nmc
Sostanze alcaline (espresse come Na2O)	5	mg/Nmc
Ammoniaca (NH3)	25	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: ABBATTITORE AD LIMIDO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - HOT AIR LEVELLING E RAFFREDI	DAMEN	TO LASTRE
portata massima	2.500	Nm³/h
altezza minima	7,5	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		8
Acido bromidrico e ione Bromo (espr.come HBr)	1	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	5	mg/Nmc
Impianto di abbattimento: ABBATTITORE AD UMIDO	J	mg/1 me
impianto di accatimiento.		
PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - ESSICCAZIONE E CATALIZZAZION		
portata massima	1.800	Nm ³ /h
altezza minima	8,5	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - APPLICAZIONE INCHIOSTRI + STA		
portata massima	700	Nm³/h
altezza minima	9	m
durata	9	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - METALLIZZAZIONE, MICROINCISI	ONE	
ARGENTATURA, ANNERIMENTO, S		GGIO STAGNO
portata massima	8.500	Nm ³ /h
altezza minima	7	
durata	8	m h/a
	0	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u> : Acido solforico e suoi Sali (espressi come H2SO4)	2	mg/Nmc
* *	5	· ·
Acido nitrico e suoi Sali (espressi come HNO3)	3	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - LAVAGGIO RETINI		
portata massima	1.300	Nm³/h
altezza minima	7,5	m
durata	6	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		-
Sostanze organiche volatili (espresse come C-organico totale)	50	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - PRESSATURA LASTRE		2
portata massima	600	Nm ³ /h
altezza minima	5,5	m
durata	6	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Sostanze organiche volatili (espresse come C-organico totale) 200 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - LAMINAZIONE DRY FILM, STAMPA E SVILUPPO DRY FILM

portata massima	1.300	Nm^3/h
altezza minima	7,5	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Reparti di V Dei Carpentieri, 14

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - TAGLIO LASTRE

portata massima	1.900	Nm³/h
altezza minima	6,7	m
durata	6	h/g
Timiti manaimi ammani di imminanti.		

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - FORATURA E FRESATURA LASTRE

portata massima	1.200	Nm ³ /h
altezza minima	6,7	m
durata	6	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

<u>Impianto di abbattimento</u>: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- <u>i dati relativi</u> alle emissioni ovvero <u>i risultati delle analisi</u> di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, <u>entro i 30 giorni</u> successivi <u>alla data di messa a regime</u>; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente al punto di emissione **n. 10** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente al punto di emissione **n.** 6 deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale

Per Abbattitori ad umido:

- Misuratore istantaneo della portata o del volume oppure un flussometro del liquido di lavaggio;
- Sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto	al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al centro dei
			2 punti	segmenti uguali
			2 pullu	in cui è suddiviso
				il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- (*) metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- netodi normati e/o ufficiali
- 🖰 altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati	
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008	
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911:2013	
	UNI EN 13284-1:2003	
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013	
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001	
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003	
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)	
	ISO 9096	
Metalli	UNI EN 14385:2004	
	ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723	
	EPA Method 29	
Composti organici volatili espressi come	UNI EN 12619:2013	
Carbonio Organico Totale (COT)		
Acido cloridrico e composti inorganici	UNI EN 1911:2010	
del cloro (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con	
	metodo IRSA 4030)	

	EPA CTM-027
Acido nitrico (HNO ₃)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM25/08/00:
Acido solforico (H ₂ SO ₄)	campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica)
Acido Bromidrico (HBr)	NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in
Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	cromatografia ionica)
Ftalati	OSHA 104 (in fase gas: campionamento su fiala tenax ed analisi GC)
	UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato o nebbie:
	campionamento su membrana filtrante ed analisi GC)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del
	particolato ed analisi mediante titolazione)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di	UNI EN 14181:2015
monitoraggio alle emissioni	

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- semestrale per i punti di emissione n. 1 e 2;
- **annuale** per i punti di emissione n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta I.C.S. SRL (Imp. v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n. 14) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta I.C.S. SRL svolgente attività di produzione di circuiti stampati professionali, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n. 14, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2546 del 28/05/2019, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - lavorazioni interne allo stabilimento produttivo
 - impianti di aspirazione e impianti tecnologici posti all'esterno dello stabilimento;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori residenziali sensibili individuati, anch'essi collocati in classe V "Aree prevalentemente industriali", sono:

R1 distante circa 9 metri dalle sorgenti sonore

R2 distante circa 5 metri dalle sorgenti sonore

R3 distante circa 5 metri dalle sorgenti sonore

R4 distante circa 50 metri dalle sorgenti sonore

R5 distante circa 30 metri dalle sorgenti sonore;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda presentata al Suap in data 26/11/2019, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante della ditta I.C.S. SRL, dichiara che nello svolgimento delle attivita' sono rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, e allega valutazione di tecnico abilitato in acustica del 18/11/2019, con la quale integrando la precedente del 28/12/2018, previa indagine fonometrica, valuta i livelli di rumore nel periodo di riferimento notturno presso il ricettore denominato R4 di Via dei Carpentieri, 17, stimando il rispetto dei valori limite.

Dalle valutazioni condotte presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- le sorgenti sonore sono attive in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area dello stabilimento è inserita all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 37309 del 07/03/2019;

Vista la dichiarazione del legale rappresentante delle Ditta consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e le valutazioni di tecnico competente in acustica del 18/11/2019, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Dei Tornitori n. 41/49 e v. dei Carpentieri n. 14, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta I.C.S. SRL, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti possono avvenire sia in periodo diurno che notturno.
- 3) impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 4) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità

acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

5) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena

Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato ele	ttronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in ca	iso di stampa	
La presente copia, co	mposta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.